



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

**SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI**

**Proposta nr. 238 del 12/07/2016 -
Determinazione nr. 1411 del 15/07/2016**

OGGETTO: Reg.to CE 1013/2006. Consenso alla spedizione di rifiuti in Germania. Società Recycla srl.
Notifica IT 019840.

IL TECNICO AMBIENTALE

Esaminate le seguenti circostanze di fatto:

- La Società Recycla srl di Maniago intende esportare in Germania rifiuti pericolosi che derivano dal proprio impianto di gestione rifiuti ubicato a Maniago, in via Ponte Giulio, 62, ed in tal senso ha presentato i documenti per la notifica in base al Reg.to 1013/2006 in data 24 febbraio 2016;
- la notifica ha il numero IT 019840;
- la notifica è relativa al recupero (R12/R1) di 1.500 Mg (tonnellate) di rifiuti individuati dal Codice di cui al Catalogo Europeo dei Rifiuti 19.02.08* (rifiuti combustibili liquidi contenenti sostanze pericolose) voce A3140 dell'allegato VIII alla convenzione di Basilea, per i quali sono previsti n. 60 trasporti su strada;
- la notifica ha i requisiti previsti dall'art. 13 del Reg.to 1013/2006 che disciplina la "notifica generale";
- il sito di destinazione è l'impianto BAUFELD-CHEMIE GmbH, Betriebsstelle Oberhausen, Sinninger straÙe 11, D 86697 OBERHAUSEN;
- dal predetto impianto i rifiuti potranno essere conferiti nel seguente impianto non intermedio ove i rifiuti saranno sottoposti all'operazione di recupero R1:
 - Märker Zement GmbH Zementdrehrohröfen 7, Oskar Märker Straße 24, HARBURG;
- i vettori/trasportatori di rifiuti indicati nel dossier di notifica sono:
 1. Settentrionale trasporti Spa – via Strade nuove, 3 – 31054 POSSAGNO (TV)
 2. Rail Cargo Carrier Italy srl, Via Girardengo 60, 15067 Novi Ligure (AL)
 3. Rail Cargo Austria AG, 1100 WIEN – Am Hauptbahnhof 2;
- il tragitto comunicato interessa i territori dell'Italia e della Germania, con transito in Austria;

- sono stati presentati tre itinerari alternativi (1A, 1B, 2) di cui il secondo intermodale “gomma-ferro”;
- con nota di data 26 febbraio 2016 (prot.10509), lo scrivente ha spedito la notifica, secondo le previsioni di cui all’art. 4, comma 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006, all'autorità di destinazione ed a quella di transito;
- l'autorità di destinazione Regierung von Oberbayern, 80538 München, dopo aver proposto la modifica dei campi 11 e 14 del documento di notifica, con nota di data 21 giugno 2016, pervenuta nella stessa data via fax, ha attestato il ricevimento della notifica, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Regolamento CE 1013/2006;

Tenuta presente e applicata la seguente normativa:

- REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- REGOLAMENTO (CE) N. 669/2008 DELLA COMMISSIONE, del 15 luglio 2008, che integra l'allegato IC de regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- Dlgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (parte IV ed articolo 196 in particolare);
- Legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 24/2006, art. 18, con la quale sono state conferite alle Province le funzioni amministrative previste dall'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 settembre 1998, n. 370, “Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti”
- art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

considerati i seguenti documenti:

- documento elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti della Provincia, aggiornamento 24.07.2008, disponibile sul sito web della Provincia che, a partire dall'allegato II, parte 1, del Reg.to 1013/2006 espone le informazioni ed i documenti che devono essere contenuti nella notifica;
- Decreto Regionale n. 852/AMB del 12/05/2015 di aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l’esercizio dell’installazione di cui ai punti 5.1 e 5.3, dell’Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, della Società RECYCLA S.R.L., sita nel Comune di Maniago (PN).

- determina dirigenziale n. 1358 del 1° luglio 2016 con la quale è stata attribuita la titolarità della Posizione Organizzativa del Servizio Tutela del suolo e rifiuti allo scrivente P.i. Valentino Busolini;

per la seguente motivazione:

I documenti, le informazioni e le dichiarazioni che corredano la notifica dimostrano l'esistenza dei requisiti e condizioni previsti dal Regolamento CE 1013/2006, in particolare il contratto tra notificatore e impianto di destinazione (art.5) e le autorizzazioni degli impianti coinvolti nella spedizione.

Il notificatore ha rilasciato una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa:

- all'esistenza di un'assicurazione per la responsabilità civile;
- alla circostanza che il trasporto dei rifiuti viene effettuato dalle Ditte sopra elencate autorizzate con provvedimento in corso di validità all'effettuazione del trasporto di rifiuti, compresi quelli di cui alla notifica e per le attività in argomento, ai sensi dell'ordinamento di uno Stato membro dell'Unione europea, nonché, se ricorre l'ipotesi, ai sensi dell'art. 194, comma 3, del Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- all'esistenza, per l'intero parco veicoli delle stesse Ditte di trasporto di una sufficiente assicurazione per la responsabilità civile verso terzi in corso di validità, conforme alle disposizioni previste dalla legge sull'assicurazione obbligatoria;

La notifica è conforme alla normativa e non vi sono motivi per sollevare obiezioni a norma dell'art. 12 del Regolamento 1013/2006.

Si ritiene opportuno stabilire la condizione, in base all'art. 10, comma 1, lettera a) del medesimo Regolamento, di decadenza del consenso nell'ipotesi che l'impianto di trattamento dei rifiuti della Società Recycla srl, per qualsiasi motivo, risulti privo dell'autorizzazione alla gestione.

In base al Regolamento 1013/2006 le Autorità interessate dispongono di trenta giorni dalla data della conferma di ricezione della notifica per prendere una decisione sulla stessa; nella fattispecie tale termine scade il 21 luglio 2016;

DETERMINA

come segue la propria decisione:

1. E' concesso alla Società Recycla srl di Maniago il consenso alla spedizione in argomento di cui alla notifica n. **IT 019840** relativa al trasporto in Germania, presso l'impianto BAUFELD-CHEMIE GmbH, Betriebsstelle Oberhausen, Sinninger straÙe 11, D 86697 OBERHAUSEN, a fini di recupero (R12-R1) di **1.500 Mg (t)** di rifiuti individuati dal Codice del Catalogo Europeo dei Rifiuti 19.02.08* (rifiuti combustibili liquidi contenenti sostanze pericolose) voce A3140 dell'allegato VIII alla convenzione di Basilea, provenienti dall'impianto di gestione rifiuti della stessa società, ubicato a Maniago, in via Ponte Giulio 62, per i quali sono previsti n. 60 trasporti su strada, come in premessa indicato.

2. il consenso alla spedizione è valido dalla **data odierna sino al 20 marzo 2017**;
3. il presente consenso è valido solo a condizione che esistano e siano validi gli atti di consenso delle autorità di destinazione e, anche in forma tacita, di quella di transito;
4. **è stabilita la seguente condizione in base all'art. 10, comma 1, del Regolamento 1013/2006**, fondata sull'art.12, comma 1, lettera a) del medesimo Regolamento:
 - a. il presente consenso decade se, per qualsiasi motivo, viene meno l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di trattamento rifiuti della Società Recycla srl;
5. sono stabilite le **seguenti condizioni riferite al trasporto, in base all'art. 10, comma 2, del Reg.to 1013/2006**:
 - a. le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano devono essere iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del Dlgs 152/2006;
 - b. qualsiasi incidente o danno durante il trasporto deve essere segnalato immediatamente alle competenti autorità previste dal Regolamento;
 - c. i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza, redatte nelle lingue degli Stati membri interessati, da seguire in caso di pericolo o incidenti;
 - d. per l'utilizzo di trasportatori diversi da quelli indicati in premessa ed elencati nei documenti di notifica dovrà essere ottenuto il preventivo consenso delle autorità interessate;
 - e. eventuali variazioni del percorso stabilito devono essere segnalate alle autorità competenti, almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per la spedizione;
 - f. non è permesso lo stoccaggio intermedio dei rifiuti lungo il percorso di trasporto segnalato.
6. sono stabilite le **seguenti condizioni riferite alla garanzia finanziaria, in base all'art. 10, comma 3, del Reg.to 1013/2006**:
 - a. RECYCLA srl dovrà costituire garanzia finanziaria o assicurazione equivalente al più tardi quando ha inizio la spedizione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Reg.to CE 1013/2006, secondo le disposizioni di cui al DM 370/98.
 - b. Il presente consenso si intende revocato qualora, per qualsiasi motivo, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente, non dovesse essere valida.
7. sono stabiliti o richiamati i seguenti **obblighi**:
 - a. entro gli stessi termini di cui alla lettera a) del punto 6 "Condizioni riferite alla garanzia finanziaria" RECYCLA srl dovrà fornire una traduzione autenticata dell'atto di consenso dell'autorità di destinazione;
 - b. la spedizione in argomento deve essere effettuata in osservanza delle previsioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006 e in particolare dagli articoli 15 e 16;
 - c. il notificatore dovrà informare le autorità competenti interessate ed il destinatario, circa la data effettiva della spedizione, inviando tramite e-mail copia firmata del documento di movimento compilato, almeno tre giorni lavorativi prima che la stessa abbia inizio, **specificando quale fra i tre itinerari alternativi verrà utilizzato**;

- d. il certificato di cui all'art. 15 del Reg.to 1013/2006, salvo diverse disposizioni dell'autorità di destinazione, dovrà essere reso secondo il primo schema di certificato contenuto nel documento "CORRESPONDENTS' GUIDELINES No 3 - Subject: Certificate for subsequent non-interim recovery or disposal according to Article 15(e) of Regulation (EC) No 1013/2006 on shipments of waste" emesso dalla "riunione dei corrispondenti", prevista all'art. 57 del Reg.to 1013/2006
- e. Il notificatore dovrà versare alla Provincia i diritti amministrativi nella misura prevista dal Decreto Ministeriale n. 370/1998 sulla base dei quali saranno rilasciati i corrispondenti documenti di movimento a condizione che le relative spedizioni siano coperte da garanzia finanziaria nei termini di cui al punto 6, lettera a), fatto salvo l'importo di € 129,10 già versato al momento della richiesta del documento di notifica che copre le prime cinque spedizioni.
8. vengono fornite le seguenti **informazioni e avvertenze**:
- a. Lo scrivente si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di aggiornare, modificare, sospendere o revocare il presente "consenso" in qualsiasi momento.
- b. Qualora non espressamente indicate, s'intendono riportate nel presente documento tutte le prescrizioni imposte in materia di gestione dei rifiuti dalla vigente normativa.
- c. Il presente provvedimento viene inviato a:
- Notificatore
 - Autorità di destinazione
 - Autorità di transito
 - Impianto di destinazione
 - Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia – Dipartimento di Pordenone, cui va allegata copia completa del dossier di notifica e dell'atto di consenso dell'autorità di destinazione.
- d. Il presente provvedimento, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 21 del Reg.to 1013/2006 sull'accesso del pubblico alle notifiche ed in conformità all'articolo 40 del D.Lgs 33/2013 sulla pubblicazione e l'accesso alle informazioni ambientali, viene pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web della Provincia di Pordenone, sotto-sezione "Informazioni ambientali";
- e. Il destinatario del presente provvedimento può ricorrere nei modi di legge contro di esso, alternativamente al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento dello stesso.
9. Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica

DICHIARA

Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria del presente procedimento, come da dichiarazioni agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'art. 5 del Codice di Comportamento del personale della Provincia di Pordenone, approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 21 del 13.02.2014, né le cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i..

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è Valentino Busolini.

Pordenone, li 15/07/2016

IL DIRIGENTE
Valentino Busolini

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VALENTINO BUSOLINI

CODICE FISCALE: BSLVNT57E06H629P

DATA FIRMA: 15/07/2016 13:25:07

IMPRONTA: 8C528E034446A4690550D85B1FE4E1E271B571C6E226B9A7E325A6595AE0D598
71B571C6E226B9A7E325A6595AE0D5982C2E2894C937F1D3DF75B1158C408B01
2C2E2894C937F1D3DF75B1158C408B01A54B8AF13F71E885E94B8A8B4FD17EB1
A54B8AF13F71E885E94B8A8B4FD17EB1C6284DAA964C037F60D70E9E2077CCCC